

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1925-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TURANI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

---

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1962

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale, di pagamento e di cooperazione economica e tecnica, con Scambio di Note, concluso a Kabul il 10 dicembre 1960

---

ONOREVOLI SENATORI. — Tra l'Italia e l'Afghanistan non esiste un accordo commerciale, per cui i rapporti di scambio tra i due Paesi sono regolati in base alle disposizioni autonome vigenti in ciascuno di essi.

Secondo le disposizioni italiane, alle importazioni dall'Afghanistan si applica la Tabella *B import* ed alle esportazioni verso di esso la Tabella *B esport*. I pagamenti vengono solitamente regolati in lire sterline, il che non esclude la possibilità di regolamento in altre valute di conto valutario oppure mediante accreditamento in conto estero in lire multilaterali.

L'interscambio italo-afgano, secondo i più recenti dati statistici disponibili, si è mantenuto anche nell'anno 1961 modesto e si è chiuso con un saldo attivo per il nostro Paese.

Questa è stata anche la caratteristica dell'interscambio tra i due Paesi dal 1956 ad oggi.

Tale considerazione ha portato all'accordo di Kabul del 10 dicembre 1960, tenuto conto anche delle effettive possibilità dell'Afghanistan e dell'attività esercitata da altri Stati su quel mercato.

L'Afghanistan, come sottolinea la relazione ministeriale, è un Paese in fase di espansione governativa, per cui la corrente dei suoi scambi è suscettibile di incremento ove le iniziative degli operatori italiani ed afgani siano assistite da appropriati strumenti legislativi.

A questo tende l'accordo, sottoposto al nostro esame per la ratifica ed esecuzione, il quale, oltre a riguardare l'interscambio e le modalità di pagamento, consente una particolare forma di cooperazione economica e tecnica tra l'Italia e l'Afghanistan.

Per le considerazioni esposte, invito gli onorevoli colleghi all'approvazione del disegno di legge in esame.

TURANI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale, di pagamento e di cooperazione economica e tecnica, con Scambio di Note, concluso a Kabul il 10 dicembre 1960.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 10 dell'Accordo stesso.